

REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY IN PILLOLE

A distanza di 19 anni dall'entrata in vigore della prima legge sulla privacy il 4 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il Regolamento UE n. 2016/679 che entrerà in vigore il prossimo 25 maggio 2018.

Ecco in sintesi le novità di maggior rilievo:

1) Viene inserita una nuova figura – e professionalità – che va ad affiancarsi agli altri soggetti già presenti nel Codice Privacy (titolare, responsabile ed incaricato del trattamento dei dati).

Tale figura è quella del c.d. **Data Protection Officer (D.P.O.)** ossia il responsabile della protezione dei dati. Il D.P.O. dovrà essere obbligatoriamente presente all'interno di tutte le aziende pubbliche nonché in tutte quelle private con più di 250 dipendenti od ove i trattamenti presentino specifici rischi (monitoraggio su larga scala o trattamento dei dati sensibili).

Il D.P.O. potrà essere un dipendente della società titolare del trattamento o, in alternativa, assolvere i propri compiti in base ad un contratto di servizi. Ogni azienda dovrà fornire i dati di contatto agli interessati ed al Garante (per i compiti specifici del D.P.O. si rinvia alla scheda informativa pubblicata sul sito del Garante della Privacy “<http://www.garanteprivacy.it/rpd>”);

2) viene inserito l'obbligo per ogni azienda titolare del trattamento dei dati di tenere un “**registro delle attività di trattamento**” svolte sotto la propria responsabilità;

3) viene richiesta l'effettuazione di una “**valutazione di impatto sulla protezione dei dati**” nel caso di trattamenti automatizzati, ivi compresa la profilazione, nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati o per i dati ottenuti dalla sorveglianza sistematica, sempre su larga scala, di zone accessibili al pubblico;

4) viene riconosciuto il “**diritto all'oblio**” ovvero la possibilità per l'interessato di decidere che siano cancellati e non sottoposti ad ulteriore trattamento i propri dati personali non più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti;

5) viene stabilito il diritto alla “**portabilità**” dei dati in virtù del quale l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato i dati personali che lo riguardano forniti inizialmente ad un titolare del trattamento;

6) viene sancito il “**principio di accountability**” per cui il titolare dovrà dimostrare l'adozione di politiche privacy e misure adeguate al nuovo Regolamento;

7) viene introdotto il principio della “**privacy by design e by default**” per il quale si dovranno adottare sin dalla fase della progettazione adeguate misure tecniche organizzative ed i dati dovranno essere trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini.